



CITTÀ DI CROTONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con le funzioni di Sindaco

ORDINANZA N. 1254 del 24-07-2020

Oggetto: **MISURE URGENTI IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 24.07.2020**

Premesso che:

- in ragione della posizione di classifica favorevole al Crotona Calcio nel campionato di serie B vi è la possibilità che nella serata di giorno 24 luglio 2020, maturando il diritto di accesso alla massima serie calcistica, possano insorgere affollamenti nelle aree cittadine da parte della tifoseria organizzata o di cittadini, con problemi amplificati dall'emergenza da COVID-19;
- in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel valutare le condizioni di sicurezza pubblica della città, è stata rappresentata l'esigenza di vietare la vendita di sostanze alcoliche e l'utilizzo di contenitori di vetro, per tutti i tipi di bevande, nelle ore successive all'evento calcistico;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, al fine di prevenire efficacemente possibili pericoli per l'incolumità pubblica connessi ai festeggiamenti legati alla eventuale promozione del Crotona Calcio nel campionato di massima serie;

Ritenute presenti le ragioni di pubblico interesse necessarie per emanare un atto idoneo a prevenire ed a limitare il manifestarsi di situazioni di possibile affollamento, di insicurezza e di turbativa del decoro urbano;

Dato atto che, stante l'urgenza, non è stata data notizia di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020 relativi alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020;

Visto l'art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120;


Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la legge 17/12/2010 n. 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 bis;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;



Per i motivi esplicitati in premessa:

1. ai titolari di esercizi di vicinato ed ai titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) a decorrere dalle ore 20.30 di giorno 24.07.2020 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo:
 - il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (comma 2-bis, art. 6 del DL 117/2007);
 - il divieto di vendita di qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro (è prescritto l'utilizzo di contenitori di carta o plastica biodegradabile).
2. ai fruitori di aree pubbliche, il divieto di detenere e/o consumare bevande alcoliche e superalcoliche su area pubblica e di detenere contenitori di vetro, a decorrere dalle ore 20.30 di giorno 24.07.2020 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo.
3. ai titolari dei pubblici esercizi nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, a decorrere dalle ore 20.30 di giorno 24.07.2020 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo:
 - il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche;
 - il divieto di vendita per asporto di bevande non alcoliche in contenitori di vetro. È consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle sole aree interne agli esercizi pubblici e nelle aree prospicienti gli stessi locali (distanza max di 5 metri dalla soglia) sino alle ore 03:00;
 - il divieto di somministrazione di qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro (è prescritto l'utilizzo di bicchieri di carta o plastica biodegradabile).

4. ai titolari dei pubblici esercizi il divieto di somministrare, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 117/2007, qualunque tipo di bevanda alcolica e superalcolica a decorrere dalle ore 03.00 e fino alle ore 06.00 del 25.07.2020.

AVVERTE CHE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilita in €.200,00. Tale sanzione amministrativa è elevata alla somma massima, pari ad €.500,00 se la violazione è commessa da titolari di pubblici esercizi, circoli privati, distributori automatici, esercizi di vicinato (negozi).
2. Ai sensi delle norme vigenti trovano altresì applicazione le seguenti sanzioni amministrative specifiche:
 - a) Pubblici esercizi e circoli privati: divieto di somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3:00 alle ore 6:00 del mattino. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 (art. 6 DL 117/2007);
 - b) Distributori automatici: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 20:00 alle 6:00. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 (art. 14 bis l. 125/2001 e ss.mm.ii.).
 - c) Esercizi di vicinato (negozi): divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 20:00 alle 6:00. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 (comma 2-bis, art. 6 DL 117/2007).
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del DL 117/2007 *“Qualora siano contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente”* .

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Crotona ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Crotona, viene trasmesso alla Questura di Crotona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Crotona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotona, alla Polizia Municipale, al Comando VV.FF., alla Centrale Operativa 118, all'Ufficio stampa del Comune di Crotona, alla Camera di Commercio, alla Confcommercio, alla Confartigianato, alla Confesercenti, alla CNA.

Il personale del Comando polizia municipale è incaricato di far rispettare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Il Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

FIRME AUTOGRAFE SOSTITUITE A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS .N. 39/1993

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Autorità emanante: Settore 7 del Comune di Crotone;

Ufficio per visionare gli atti: Comune di Crotone – Settore 7, Piazza della Resistenza, 1 – 88900 Crotone – tel. 0962/921513.

Responsabile procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 : Ing. Salvatore Gangemi;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del provvedimento.
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento.